



G.A.L. ESCARTONS E VALLI VALDESI

Sede legale: Via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)

ALLEGATO E – Indicazioni relative ai “Regimi di qualità”

I regimi di qualità che possono essere fatti valere ai fini dell’ottenimento del punteggio di priorità per la Misura 4.1 sono i seguenti:

- 1) regimi di qualità ammissibili ai sensi **dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a)** del regolamento (UE) n. 1305/2013:
- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (anche qualora l’azienda conferisca il prodotto ad un trasformatore certificato, rispettando il disciplinare del trasformatore medesimo, ad esempio allevatore di suini che conferisce il prodotto ad un trasformatore che produce prosciutto DOP);
 - agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;
 - vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
 - vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

2) regimi di qualità, ammissibili ai sensi **dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b)** del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l’art. 16 paragrafo 1, lettera b:

- a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto,
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) il regime è aperto a tutti i produttori;
- c) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- d) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Rientrano in questo ambito i sistemi autorizzati dal MIPAAF (D.M. 876 del 16/01/2015) per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine (vedi elenco sotto riportato delle Organizzazioni di etichettatura facoltativa autorizzate dal MIPAAF con tracciabilità dall’allevamento al punto vendita, operanti in Piemonte)

- Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. -ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C
- Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.)
- VALL. CARNI S.r.l.
- MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale
- Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola – COMPRAL Soc. Coop. Agr.

3) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi **dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c)** del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

3.1) **sistemi di certificazione volontari** di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);

3.2) **indicazione facoltativa "prodotto di montagna"**, come prevista dal Reg. UE n. 1151 del 21.11.2012 art. 31, risponde alle seguenti specifiche dettate dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014:

a) Prodotti di originale animale

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Gli animali di cui ai tre paragrafi precedenti devono essere alimentati con mangimi provenienti essenzialmente da zone di montagna. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. In deroga tale disposizione, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali. Le presenti disposizioni sui mangimi non si applicano ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

b) Prodotti dell'apicoltura.

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. Lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

c) Prodotti di origine vegetale

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

d) Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui ai punti a) e c), i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

- prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;
- erbe, spezie e zucchero.

e) Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna. Le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

- operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
- macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
- spremitura dell'olio di oliva.

Poiché non è ancora stato attivato un sistema di certificazione relativo ai "prodotti di montagna", ai fini della attribuzione del punteggio di priorità dell'Operazione 4.1.1 è sufficiente che il soggetto che richiede il relativo sostegno dichiari di produrre "prodotti di montagna" senza necessità di produrre certificazioni (per l'individuazione delle zone di montagna vale l'elenco "Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche" allegato al PSR). L'Ufficio istruttore verificherà nel corso della istruttoria della domanda che i prodotti aziendali abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerati "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, art. 31, e n. 665/2014.